



6850 Mendrisio, 6 luglio 2009

**Messaggio No. 10/2009 Nuove tariffe per la Sezione elettricità delle AIM**

La Commissione delle Petizioni si è riunita il 6 luglio alle 18.30.

Dopo aver ascoltato il Municipale Mario Rusca e il segretario delle AIM signor Fausto Medici ha preso atto delle spiegazioni da loro fornite.

Trattasi di una materia molto complessa, condizionata da nuove normative a livello Federale e Cantonale, che comportano ogni anno per le AIM l'obbligo di ricalcolare le tariffe applicate.

In base alle dichiarazioni ricevute i cambiamenti tariffali dovrebbero avere delle ripercussioni minime sull'utenza.

L'unica novità sostanziale è costituita da tre nuovi contributi supplementari basati sul consumo, di prelievo obbligatorio in base alla normativa federale.

Per queste ragioni la Commissione non intravede ragioni per non dare la propria adesione al messaggio come presentato.



**COMUNE DI MENDRISIO**  
**Commissione della Gestione**

**Rapporto sul MM 10/2009 – Nuove tariffe per la sezione elettricità delle AIM**

**Premessa**

Dopo il rifiuto della legge federale sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) - bocciata in votazione popolare il 22 settembre 2002 - le condizioni quadro per l'approvvigionamento energetico in Svizzera sono notevolmente cambiate.

Negli ultimi decenni è aumentata l'importanza del commercio transfrontaliero di energia elettrica; il *blackout* in Italia nel settembre del 2003 ha mostrato che era necessario riesaminare l'ordinamento allora vigente del mercato nell'interesse preminente della sicurezza dell'approvvigionamento.

L'istituzione di un mercato interno dell'energia elettrica nell'Unione Europea si è concretizzata ed ha subito un'accelerazione: entro la fine del 2007, nei Paesi UE andava infatti garantito il libero accesso alla rete a tutti i consumatori finali. In queste circostanze, la Svizzera - in quanto snodo europeo dell'energia elettrica - non poteva logicamente escludersi totalmente da questo sviluppo.

In data 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI). Essa prevede un'apertura del mercato in due tappe. Nei primi cinque anni, soltanto le imprese di approvvigionamento elettrico e i clienti finali che consumano annualmente più di 100 MWh potranno accedere liberamente al mercato. Allo scadere di questo periodo, tutti i consumatori finali (quindi anche la singola economia domestica) potranno invece scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica, a condizione beninteso che l'apertura completa del mercato non venga sottoposta a referendum e bocciata in votazione popolare. La rete ad altissima tensione (380 kV/220 kV) per l'intero territorio svizzero sarà gestita da una società nazionale di rete: a tal fine, le grandi compagnie elettriche hanno già costituito la *Swissgrid*, una società anonima di diritto privato. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la proprietà di tutte le reti ad altissima tensione dovrà passare anch'essa a questa società di rete, in cambio di azioni di *Swissgrid*.

La LAEI contempla altresì l'istituzione della Commissione dell'energia elettrica (*EICom*), che è una commissione federale indipendente di regolazione del settore elettrico, chiamata a vigilare sul rispetto della legge e ad emanare le decisioni necessarie per la sua esecuzione.

La *EICom* è dunque il nuovo "sorvegliante dei prezzi" nel settore elettrico; ha ricevuto ampie competenze al riguardo. A tale scopo la *EICom* interviene emanando decisioni. In concreto, la *EICom* ha i seguenti compiti:


- Controllare le tariffe elettriche dei clienti senza libero accesso alla rete nonché i corrispettivi per l'utilizzazione della rete. La Commissione può vietare aumenti ingiustificati dei prezzi dell'energia elettrica oppure disporre la riduzione di tariffe eccessivamente elevate. Essa interviene d'ufficio oppure in seguito a reclamo.
- Mediare e decidere in caso di controversie relative al libero accesso alla rete elettrica.
- Decidere nelle controversie relative alla remunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi, che sarà versata dal 2009 ai produttori di elettricità generata da

fonti rinnovabili.

- Vigilare sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e sullo stato delle reti elettriche.
- Regolamentare l'attribuzione delle capacità di rete in caso di carenza di capacità sulle linee transfrontaliere e coordinare la propria attività con i regolatori europei del settore.
- Assicurare che la rete di trasporto sia trasferita nei tempi previsti alla società nazionale di rete Swissgrid (scorporo).


Nonostante la liberalizzazione dell'approvvigionamento elettrico, ovvero l'apertura alla libera concorrenza dei settori del commercio, della vendita e della commercializzazione, le reti di trasporto e di distribuzione permangono soggette ad un monopolio naturale: è poco probabile infatti che, accanto alle reti esistenti, vengano costruite delle nuove linee e questo per motivi finanziari, di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente.

Le reti elettriche in regime di monopolio fungono da anello di congiunzione tra i diversi settori del mercato.



Fonte:

UFE /UenTr



Dalla Centrale al cliente (Fonte: VSE / ESI)

Il nuovo diritto federale impone inoltre alle imprese di approvvigionamento una chiara suddivisione tra la fornitura di energia in quanto tale, che dev'essere oggetto di un apposito contratto che stabilisce il prezzo di compravendita, e l'utilizzazione della rete, per la quale deve pure sussistere un contratto che indichi il prezzo per questo tipo di prestazione. Fra le due attività - fornitura di energia elettrica e utilizzazione della rete - non possono sussistere sovvenzioni trasversali (art. 10 LAEI).

La LAEI impone pertanto:

- disgiunzione a livello informativo: disgiunzione delle informazioni tra la rete e altri settori, come ad esempio la produzione e il commercio di elettricità;
- disgiunzione a livello contabile: consuntivo separato per livello di rete;
- disgiunzione a livello organizzativo: autonomia del settore della rete a livello organizzativo;
- disgiunzione a livello giuridico: il settore della rete deve far capo ad una società giuridicamente autonoma;
- disgiunzione a livello di proprietà: il proprietario della rete non svolge nessuna attività negli altri settori, come quello della produzione e del commercio di elettricità.

Guardando alla situazione internazionale e nazionale, si può pertanto sostenere come il settore dell'energia, di qualunque provenienza o fonte sia, è un settore in costante e rapida evoluzione. Molte riforme sono in atto e in taluni settori regna ancora parecchia incertezza.

### **Nel merito**

#### ***Il decreto legislativo urgente del 27 gennaio 2009***

In data 24 ottobre 2008, il Consiglio di Stato aveva posto in consultazione una bozza di messaggio con un avamprogetto di legge cantonale di applicazione della LAEI. Essa prevedeva in modo particolare la suddivisione del territorio cantonale in comprensori di rete stabiliti dal Consiglio di Stato, la costituzione di un comprensorio unico per la rete di livello 2 e 3 gestita da una società cantonale di rete a cui avrebbero partecipato i proprietari della rete medesima. Inoltre erano previste l'abolizione dei monopoli di vendita e la soppressione delle private, compensate da un tributo decrescente e limitato nel tempo, riscosso dai Comuni per il tramite dei gestori di rete e a carico dei consumatori finali e fissi finali, nonché l'ingresso dell'AET nel mercato della distribuzione.

Questa procedura di consultazione ha dato però riscontri contrastanti e tendenzialmente avversi. Per questo motivo, il Consiglio di Stato ha proposto in una prima fase di dare base legale agli oggetti che - in ossequio al diritto federale - dovevano necessariamente essere disciplinati entro la fine del 2008, con un decreto urgente della durata di un anno. Questo decreto è stato adottato dal Gran Consiglio il 27 gennaio 2009 ed è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio (BU 5/2009 pag. 52).

Attualmente è pendente in Gran Consiglio una nuova proposta di Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico, che, dopo l'esame parlamentare, dovrà entrare in vigore il prossimo 1° gennaio 2010 e sostituire il decreto legislativo urgente in vigore. La legge federale sull'approvvigionamento elettrico impone ai Cantoni di emanare le disposizioni di applicazione, in particolare la definizione dei comprensori, l'obbligo di garantire l'allacciamento a tutti i consumatori finali, i provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari. Il Consiglio di Stato

propone ora al Parlamento cantonale di mantenere il tributo previsto dal DL urgente fino all'attuazione completa della liberalizzazione del mercato, ossia il 2014. A partire da quella data i Comuni potranno introdurre una tassa per l'uso speciale del suolo pubblico. In discussione presso la speciale commissione energia del Gran Consiglio, il Messaggio licenziato dal Governo dovrebbe essere approvato nel corso dell'autunno prossimo.

Anche a livello cantonale il quadro legislativo inerente la distribuzione di energia elettrica è quindi ancora in via di definizione a seguito delle riforme in atto. I nodi da sciogliere sono ancora parecchi e per i Comuni e le Aziende distributrici, quali le AIM, nei prossimi mesi le condizioni normative quadro entro le quali muoversi potranno ulteriormente modificarsi.

### ***La concessione dell'uso speciale del suolo pubblico***

La posa di pali e cavi aerei o sotterranei, la costruzione di cabine di trasformazione e di distribuzione e di altri manufatti necessari alla distribuzione può avvenire solo facendo uso del suolo pubblico. I gestori e i proprietari delle linee hanno un interesse economico non trascurabile a poter disporre del demanio per la costruzione e la manutenzione dei loro impianti. Appare quindi giustificato riconoscere ai Comuni la facoltà di concedere l'uso speciale del suolo pubblico mediante il pagamento di una tassa. In generale, la tendenza è quella di istituire una tassa di occupazione del suolo pubblico a carico delle aziende di distribuzione dell'energia: è il caso dei Cantoni di Vaud e dei Grigioni e di diversi comuni della fascia zurighese.

La tassa sull'uso speciale del suolo pubblico è stata finora tacitamente calcolata e imposta nell'ambito della privativa, la cui indennità copriva anche l'uso dei beni demaniali da parte dell'azienda concessionaria. La privativa è ora caduta.

L'importo previsto dalle nuove basi legali cantonali - al massimo 1 cts/kWh fino ad un consumo annuo di 100 MWh e al massimo 0.5 cts/kWh per la parte di consumo annuo eccedente i 100 MWh e fino ad un massimo di 5 GWh - non consentirà ai Comuni di recuperare totalmente i diritti di privativa.

La tassa sull'uso del suolo pubblico è retta da principi diversi da quelli che disciplinano le imposte: essa permette all'ente proprietario e concedente di conseguire un utile, ma va nondimeno commisurata alla prestazione e ai valori economici in gioco, non potendo trasformarsi in vera e propria imposta (ADELIO SCOLARI, Tasse e contributi di miglìoria, n. 116 pag. 63).

Il Cantone può infatti decidere di imporre altri tributi per l'utilizzazione di una rete o addirittura un'imposta il cui gettito serva a coprire le spese generali dello Stato. Ciò permane possibile e compatibile con la LAEI se vi sono le necessarie basi legali a livello cantonale, in ossequio al principio della legalità dell'imposizione fiscale sancito dall'art. 127 Cost. fed. e nel rispetto del potere impositivo lasciato ai Cantoni dall'art. 134 in comb. con l'art. 3 Cost. fed.

Di conseguenza, la riscossione di un tributo per l'utilizzazione della rete proporzionale alla quantità di energia acquistata, prevista da una specifica disposizione del diritto cantonale e aggiuntiva ai normali costi di utilizzo della rete medesima, appare tuttora legittima e non contrasta con il diritto federale. Un simile tributo - che sfuggirebbe al controllo della EICom (art. 22 cpv. 2 lett. b LAEI) - sarebbe peraltro compatibile anche con l'art. 12 cpv. 2 LAEI, il quale esige soltanto che i tributi e le prestazioni agli enti pubblici siano specificati sulla fatturazione, ovvero esibiti a parte (FF 2005 pag. 1487), in modo che il loro importo

possa essere chiaramente individuato dai consumatori finali (cfr. Kantonale Anschlussgesetzgebung zum Stromversorgungsgesetz, BERICHT EINER ARBEITSGRUPPE DER ENDK, Coira 30 maggio 2008, n. 5.4.2.9).

## **Conclusioni**

### ***I lavori della commissione***

La scrivente commissione si è riunita in cinque occasioni per approfondire e discutere il messaggio municipale in oggetto. A complemento di ampi approfondimenti compiuti dai relatori, sono stati ascoltati in commissione il Capodicastero AIM Mario Rusca, il direttore AIM ing. Giampaolo Mameli e il segretario AIM Fausto Medici.

Il quadro legislativo nazionale e cantonale per il settore della distribuzione di energia elettrica è fortemente mutato negli ultimi anni, ulteriori riforme e novità sono probabili a breve termine. Soprattutto a livello cantonale, le Autorità competenti sono ancora oggi chiamate a fornire un sistema legislativo definitivo e completo. Il Comune di Mendrisio e le AIM si trovano ad operare in un contesto contraddistinto da condizioni fortemente mutevoli a seguito delle riforme introdotte dalle Autorità superiori.

Il nostro Comune e per esso le Aziende industriali (AIM) devono tuttavia essere attore e precursore nello sviluppo futuro della distribuzione di energia, di modo da seguire con attenzione l'evoluzione rapida del mercato, il tutto nel rispetto del mandato pubblico conferito.

A seguito degli approfondimenti sul MM 10/2009, la Commissione ha preso atto di una serie di emendamenti scaturiti dalle discussioni con gli ospiti e dalle previsioni sull'evoluzione delle tariffe dell'energia elettrica nei prossimi anni, così come sulla situazione finanziaria delle AIM – sezione elettricità.

Il Municipio - per il tramite del Dicastero Aziende Industriali - ha fornito, in data 31 agosto, una serie di emendamenti al Messaggio municipale in oggetto e ai tariffari allegati. Tali emendamenti presentano sostanzialmente un abbassamento dei limiti inferiori (minimi) delle "forchette" entro le quali determinare i prezzi annuali di fornitura di energia elettrica.

Inoltre considerata l'assenza di una base legale superiore chiara e la situazione finanziaria sana dell'azienda, per evitare di caricare i consumatori finali di ulteriori balzelli, il Municipio – su richiesta e con il pieno accordo della scrivente Commissione – evita per il momento di prelevare tributi e tasse comunali sul consumo di energia elettrica. L'azienda preleverà dunque esclusivamente i contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e federali. Non vi sarà dunque nelle tariffe AIM - per ora e in attesa dell'evoluzione delle basi legali cantonali - alcun balzello di natura comunale.

### ***Le raccomandazioni della Commissione della gestione***

A seguito degli approfondimenti espletati, la scrivente Commissione è del parere che il Comune di Mendrisio - nell'ottica di seguire attivamente l'evoluzione rapida ed incerta del mercato della distribuzione di energia elettrica – debba nel corso della legislatura:

- approfondire gli scenari futuri per le AIM con l'appoggio di esperti del settore, segnatamente per quanto attiene:

- la forma giuridica futura dell'azienda nel rispetto della LAEI e delle altre norme in materia;
  - la proprietà delle reti presenti sul territorio comunale non appartenenti al Comune;
  - i rapporti e le collaborazioni con le aziende distributrici confinanti con il comprensorio AIM;
  - le basi legali comunali, rispettivamente le competenze, per l'approvazione di tariffari e tariffe AIM da parte delle Autorità comunali.
- informare tempestivamente il Consiglio comunale e per esso la Commissione della gestione di eventuali comunicazioni da parte della EICOM in merito alle tariffe delle AIM.
  - evitare - fintanto possibile per la situazione finanziaria dell'azienda elettrica e nel rispetto del quadro normativo cantonale e federale – di voler prelevare tributi e tasse comunali sul consumo di energia elettrica.

### **Risoluzione**

Considerati quanto esposto nel presente rapporto, gli emendamenti presentati con scritto 31 agosto del Dicastero AIM, le informazioni ricevute dagli ospiti e gli approfondimenti espletati dalla Commissione, si risolve:

1. È approvata la modifica dei tariffari delle Aziende Industriali di Mendrisio per l'uso della rete di distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica e per i contributi d'allacciamento:
  - a. come da allegato 1 "Contributi d'allacciamento alla rete elettrica" al Messaggio municipale 10/2009,
  - b. e emendamenti proposti con scritto 31.08.2009 e allegati "Tariffe e tasse di consumo"; scritto allegato al presente rapporto commissionale.
2. Le modifiche inerenti le tariffe e le tasse di consumo entrano in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2009.

### **Per la Commissione della Gestione:**

I relatori:  
 Samuel Maffi  
 Marco Romano

CALDERARI PierMaria

### Allegato:

- scritto 31.08.2009 Dicastero Aziende Industriali, emendamenti MM 10/2009 e allegati.

Mendrisio, 1° ottobre 2009

BORDOGNA Massimiliano

FOLETTI Flavio

CAVADINI Samuele

MORESI Roberto





Aziende Industriali Mendrisio

## Dicastero Aziende Industriali

### Emendamenti MM 10/2009: "Nuove tariffe per la sezione elettricità delle AIM"

Con riferimento a quanto discusso durante le sedute della Commissione della Gestione del 22 luglio 2009 e del 24 agosto 2009, illustriamo qui di seguito gli emendamenti da adottare ( e già riportati nei documenti qui allegati):

#### Allegato 1 "Contributi d'allacciamento alla rete elettrica"

- nessun emendamento

#### Allegato 2 "Tariffe e tasse di consumo":

- Per ogni tariffa è stato modificato il punto 2.3 "contributi legali e tasse" in "Contributi di legge". Si vuole qui illustrare che vi sono contributi da versare a livello cantonale o federale, indipendenti dalla volontà comunale: "L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali o federali vigenti."
- Tariffa LP, utilizzo rete: il minimo per la tariffa unica è stato abbassato da 4,50 a 4,00 cts/kWh
- Tariffa E, utilizzo rete: il minimo per la tariffa notturna è stato abbassato da 4,50 a 3,00 cts/kWh
- Tariffa A, prezzo Potenza prelevata da 80 A: il minimo è stato abbassato da 6,00 a 4,00 CHF/kW/mese
- Tariffa A, utilizzo rete: il minimo per la tariffa diurna fino a 63 A è stato abbassato da 7,00 a 5,00 cts/kWh
- Tariffa A, utilizzo rete: il minimo per la tariffa notturna fino a 63 A è stato abbassato da 5,00 a 3,00 cts/kWh
- Tariffa A, utilizzo rete: il minimo per la tariffa diurna da 80 A è stato abbassato da 6,00 a 5,00 cts/kWh
- Tariffa A, utilizzo rete: il minimo per la tariffa diurna da 80 A è stato abbassato da 4,00 a 3,00 cts/kWh
- Tariffa A, prezzo energia: i massimi sono stati alzati come per la tariffa E: massima diurna 18 cts/kWh e massima notturna 14 cts/kWh
- Tariffa U, prezzo Potenza prelevata da 80 A: il minimo è stato abbassato da 5,00 a 3,00 CHF/kW/mese
- Tariffa U, utilizzo rete: il minimo per la tariffa diurna fino a 63 A è stato abbassato da 5,50 a 4,00 cts/kWh
- Tariffa U, utilizzo rete: il minimo per la tariffa notturna fino a 63 A è stato abbassato da 4,00 a 3,00 cts/kWh
- Tariffa U, utilizzo rete: il minimo per la tariffa diurna da 80 A è stato abbassato da 5,50 a 4,00 cts/kWh
- Tariffa U, utilizzo rete: il minimo per la tariffa diurna da 80 A è stato abbassato da 4,00 a 3,00 cts/kWh
- Tariffa U, prezzo energia: i massimi sono stati alzati come per la tariffa E: massima diurna 18 cts/kWh e massima notturna 14 cts/kWh
- Tariffa GC BT, prezzo Potenza prelevata: il minimo è stato abbassato da 5,00 a 3,00 CHF/kW/mese
- Tariffa GC BT, utilizzo rete: il minimo per la tariffa diurna è stato abbassato da 4,50 a 4,00 cts/kWh
- Tariffa GC BT, utilizzo rete: il minimo per la tariffa notturna è stato abbassato da 4,00 a 2,00 cts/kWh



Aziende Industriali Mendrisio

- Tariffa GC MT, prezzo Potenza prelevata: il minimo è stato abbassato da 5,00 a 3,00 CHF/kW/mese
- Tariffa GC MT, utilizzo rete: il minimo per la tariffa notturna è stato abbassato da 2,20 a 1,30 cts/kWh

Mendrisio, 31 agosto 2009

**Dicastero AIM**

**Il Direttore AIM**

**Ing.EI. ETH G. Mameli**

**Allegati:**

- Allegato 2 "Tariffe e tasse di consumo" emendato

## ALLEGATO 2

## TARIFFE E TASSE DI CONSUMO

## 1. Base legale

La nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) del 23 marzo 2007 e relativa Ordinanza (OAEI) del 14 marzo 2008, nonché le Condizioni Generali per l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica, costituiscono la base legale del presente regolamento, le cui tariffe vengono applicate in tutta la zona di distribuzione dell'Azienda.

## 2. Abbonamenti e tariffe

Ogni allacciamento alla rete di distribuzione dell'Azienda implica almeno un abbonamento. Gli abbonamenti sono suddivisi nelle seguenti categorie, ad ognuna delle quali corrisponde una tariffa:

## Abbonamento

- provvisori e cantieri
- lampade pubbliche
- forfait
- economie domestiche
- allacciamenti esistenti abbinati
- altri abbonamenti con consumo inferiore ai 100 MWh/anno
- clienti con consumo > 100 MWh/anno allacciati in bassa tensione
- clienti con consumo > 100 MWh/anno allacciati in media tensione

## Tariffa

T  
LP  
F  
E  
A  
U  
GC BT  
GC MT

L'Azienda stabilisce quale tariffa deve venir applicata ad ogni abbonato. Per l'attribuzione ad una categoria di potenza fanno stato il valore dei DPS d'abbonato, rispettivamente la potenza garantita.

L'abbonamento viene riscosso a partire dal giorno in cui ha inizio la fornitura fino al giorno in cui essa termina.

Per ogni mutazione d'abbonamento - nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva - , vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese di intervento e amministrative (IVA esclusa):

	Minimo CHF	Massimo CHF
con preavviso scritto di almeno cinque giorni lavorativi	30.-	100.-
per un intervento richiesto con preavviso inferiore ai cinque giorni lavorativi	80.-	200.-

Per eventuali richieste di copie di bollette o altra documentazione vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese amministrative (IVA esclusa):

	Minimo CHF	Massimo CHF
Richiesta copia di una bolletta	20.-	50.-
Per ogni ulteriore copia	10.-	30.-

### 3. Definizioni

- **Potenza prelevata** (in kW): il valore più alto, registrato nel corso di un mese, rispettivamente tre mesi, della potenza media prelevata con intervallo d'integrazione di 15 min.
- **Energia reattiva** (in kvarh): l'energia reattiva che eccede il 50% di tutta l'energia attiva prelevata in un periodo di conteggio.
- **Tariffa diurna**: dalle ore 06:00 alle ore 22:00, dal lunedì alla domenica compresi.
- **Tariffa notturna**: dalle ore 22:00 alle ore 06:00, dal lunedì alla domenica compresi
- **Tariffa unica**: valida tutto il giorno

### 4. Modalità di incasso

Gli acconti e le bollette per la fornitura di energia devono venir pagati entro 30 giorni dall'emissione, senza deduzione alcuna.

L'azienda si riserva di installare contatori a prepagamento, come pure di interrompere la fornitura di energia in qualsiasi momento ai clienti morosi.

Per spese d'incasso vengono addebitati, per ogni abbonamento, i seguenti importi (IVA esclusa):

	Minimo CHF	Massimo CHF
Richiamo di pagamento	5.-	20.-
Diffida di pagamento	10.-	50.-
Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo	10.-	50.-
Tassa semestrale contatore a prepagamento	40.-	100.-

Verranno inoltre addebitate le spese di giudizio, quelle dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, ed eventuali interessi di mora.

### 5. Varie

Il nolo degli apparecchi di misura e di comando è compreso nelle tasse d'abbonamento.

La sospensione degli abbonamenti per oggetti temporaneamente fuori uso (case di vacanza, ecc.) non viene concessa.

### 6. Allegati

Allegato A:	Tariffa T
Allegato B:	Tariffa LP
Allegato C:	Tariffa F
Allegato D:	Tariffa E
Allegato E:	Tariffa A
Allegato F:	Tariffa U
Allegato G:	Tariffa GC BT
Allegato H:	Tariffa GC MT

## Allegato A: Tariffa T

### Abbonamento per allacciamenti TEMPORANEI

#### 1. Campo d'applicazione

La tariffa T viene applicata agli impianti di cantiere, o aventi carattere di utilizzo temporaneo, come pure nel caso di registrazione su impianti non terminati (posa anticipata del contatore)

#### 2. Prezzi (IVA esclusa)

##### 2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/A/mese)	1.00	10.00
Tariffa unica (cts/kWh)	5.00	22.00

##### 2.2 Energia

###### Energia attiva

	Min	Max
Tariffa unica (cts/kWh)	5.00	14.00

##### 2.3 Contributi di legge

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali o federali vigenti

#### 3. Misurazione

1 contatore trifase.

#### 4. Fatturazione

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

#### 5. Osservazioni

L'allacciamento di apparecchi che provocano forti oscillazioni di tensione armoniche di rete o altre perturbazioni, è soggetto alle limitazioni previste dal regolamento.



## Allegato B: Tariffa LP

### Abbonamento per allacciamenti LAMPADE PUBBLICHE

#### 1. Campo d'applicazione

La tariffa LP viene applicata agli impianti di illuminazione pubblica, campi sportivi pubblici o di utilizzo pubblico.

#### 2. Prezzi (IVA esclusa)

##### 2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/mese)	10.00	50.00
Tariffa unica (cts/kWh)	4.00	11.00

##### 2.2 Energia

###### Energia attiva

	Min	Max
Tariffa unica (cts/kWh)	3.50	13.00

##### 2.3 Contributi di legge

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali o federali vigenti

#### 3. Misurazione

1 contatore trifase. Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.

#### 4. Fatturazione

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)



## Allegato C: Tariffa F

### Abbonamento per allacciamenti FORFAIT

#### 1. Campo d'applicazione

La tariffa F viene applicata nei casi in cui, a giudizio insindacabile dell'Azienda, risulti giustificato alimentare singole lampade o apparecchi a bassa potenza (di regola inferiori ai 100 W) senza l'installazione di un contatore. Si tratta quindi di casi eccezionali.

#### 2. Prezzi (IVA esclusa)

##### 2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Forfait semestrale in cts/W installato	60.00	160.00

##### 2.2 Energia

###### Energia attiva

	Min	Max
Forfait semestrale in cts/W installato	60.00	160.00

##### 2.3 Contributi di legge

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali o federali vigenti

#### 3. Fatturazione

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

#### 4. Osservazioni

Le forniture a forfait vengono disdette non appena si presenti la possibilità di registrare l'energia prelevata tramite contatore.



## **Allegato D: Tariffa E**

### **Abbonamento per allacciamenti ECONOMIE DOMESTICHE**

#### **1. Campo d'applicazione**

La tariffa E viene applicata a tutte le economie domestiche.

#### **2. Prezzi (IVA esclusa)**

##### *2.1 Utilizzo della rete*

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/mese)	10.00	30.00
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	16.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.00	16.00

##### *2.2 Energia*

###### **Energia attiva**

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.50	14.00

##### *2.3 Contributi di legge*

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali o federali vigenti.

#### **3. Misurazione**

1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.

#### **4. Fatturazione**

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

#### **5. Osservazioni**

La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.

Se un'abitazione comprende due o più locali oppure un'area superiore a 50 m<sup>2</sup> adibiti a scopo professionale, viene concluso un abbonamento secondo la tariffa U.

Per gli accessori dell'economia domestica con allacciamento separato, quali autorimesse, stalle, ecc., viene applicata la tariffa U.

Per gli impianti padronali (luce delle scale, bruciatore, lavatrice, ascensore, ecc.) viene concluso un abbonamento con tariffa U.

L'allacciamento e l'uso di apparecchi è soggetto alle seguenti limitazioni:

- Per apparecchi monofasi: potenza massima 2000 W
- Per apparecchi bifasi: potenza massima 3000 W
- L'Azienda si riserva il diritto di bloccare riscaldamenti, saune, bollitori di potenza superiore a 600 W ed eventuali altri apparecchi con potenza unitaria superiore a 1200 W, dalle 11:00 alla 12:15. Con preavviso il periodo di blocco potrà venir esteso fino a un massimo di due ore consecutive due volte su 24 ore; gli orari verranno fissati secondo le esigenze tecniche dell'Azienda.

## **6. Supplemento per contatori a prepagamento**

Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).

## Allegato E: Tariffa A Abbonamento ABBINATA

### 1. Campo d'applicazione

La tariffa A viene applicata agli impianti esistenti con registrazione separata dell'energia di illuminazione generale. Questa parte di energia viene conteggiata completamente come energia diurna.

### 2. Prezzi (IVA esclusa)

#### 2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile fino a 63 A (CHF/A/mese)	1.00	10.00
Abbonamento mensile da 80 A (CHF/mese)	50.00	200.00
Potenza prelevata da 80 A (CHF/kW/mese)	4.00	16.00
Tariffa diurna fino a 63 A (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna fino a 63 A (cts/kWh)	3.00	14.00
Tariffa diurna da 80 A (cts/kWh)	5.00	17.00
Tariffa notturna da 80 A (cts/kWh)	3.00	13.00
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00

#### 2.2 Prezzo dell'energia

##### Energia attiva

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.50	14.00

#### 2.3 Contributi di legge

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali o federali vigenti.

### 3. Misurazione

1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza .

### 4. Fatturazione

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)



## **5. Osservazioni**

La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.

Il prelievo di energia reattiva (kvarh), in un periodo di conteggio, non deve superare il 50% del prelievo di energia attiva (kWh).

L'Azienda si riserva di controllare il prelievo di energia reattiva e di richiedere all'abbonato l'installazione di un impianto di compensazione qualora venisse superato il limite sopraindicato; in caso contrario verrà fatturata l'energia reattiva eccedente.

## **6. Supplemento per contatori a prepagamento**

Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).

## Allegato F: Tariffa U Abbonamento UNITARIA

### 1. Campo d'applicazione

La tariffa U viene applicata a tutti i clienti con consumo inferiore ai 100'000 kWh/anno, per i quali non sono previste le tariffe E, A, LP, T e F.

### 2. Prezzi (IVA esclusa)

#### 2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile fino a 63 A (CHF/A/mese)	0.75	5.00
Abbonamento mensile da 80 A (CHF/mese)	50.00	200.00
Potenza prelevata da 80 A (CHF/kW/mese)	3.00	16.00
Tariffa diurna fino a 63 A (cts/kWh)	4.00	17.00
Tariffa notturna fino a 63 A (cts/kWh)	3.00	13.00
Tariffa diurna da 80 A (cts/kWh)	4.00	15.00
Tariffa notturna da 80 A (cts/kWh)	3.00	11.00
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00

#### 2.2 Prezzo dell'energia

##### Energia attiva

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.50	14.00

#### 2.3 Contributi di legge

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali o federali vigenti.

### 3. Misurazione

1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.

### 4. Fatturazione

4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)



## **5. Osservazioni**

La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.

Il prelievo di energia reattiva (kvarh), in un periodo di conteggio, non deve superare il 50% del prelievo di energia attiva (kWh).

L'Azienda si riserva di controllare il prelievo di energia reattiva e di richiedere all'abbonato l'installazione di un impianto di compensazione qualora venisse superato il limite sopraindicato; in caso contrario verrà fatturata l'energia reattiva eccedente.

## **6. Supplemento per contatori a prepagamento**

Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).

## Allegato G: Tariffa GC BT

### Abbonamento GRANDI CLIENTI BASSA TENSIONE

#### 1. Campo d'applicazione

La tariffa GC BT viene applicata ai clienti con consumo annuo > 100'000 kWh e allacciati alla rete bassa tensione.

#### 2. Prezzi (IVA esclusa)

##### 2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/mese)	150.00	300.00
Prelievo potenza (CHF/kW/mese)	3.00	14.00
Tariffa diurna (cts/kWh)	4.00	14.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	2.00	12.00
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00

##### 2.2 Prezzo dell'energia

###### Energia attiva

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	4.00	14.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.00	10.00

##### 2.3 Contributi di legge

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali o federali vigenti.

#### 3. Misurazione

- riduttori di corrente
- 1 contatore di energia attiva, reattiva con indicatore e totalizzatore della punta di carico
- 1 ricevitore per il comando a distanza



Su richiesta del cliente, la messa a disposizione di letture giornaliere (curve di carico con intervallo d'integrazione di 15 min) verrà valutata e fatturata individualmente a seconda del tipo di impianto.

#### **4. Fatturazione**

12 bollette mensili.

#### **5. Osservazioni**

La tariffa notturna (dalle 22:00 alle 06:00) viene applicata se il consumo annuale notturno in kWh è almeno il 25% di quello totale. Questa é comunque garantita ai clienti che ne beneficiano al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2010 la tariffa notturna verrà applicata a tutti i clienti GC BT.

L'abbonamento mensile viene fatturato anche se il cliente sospende l'attività durante uno o più mesi all'anno.

## Allegato H: Tariffa GC MT

### Abbonamento GRANDI CLIENTI MEDIA TENSIONE

#### 1. Campo d'applicazione

La tariffa GC MT viene applicata ai clienti con consumo annuo > 100'000 kWh e allacciati alla rete media tensione.

#### 2. Prezzi (IVA esclusa)

##### 2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/mese)	250.00	500.00
Prelievo potenza (CHF/kW/mese)	3.00	14.00
Tariffa diurna (cts/kWh)	2.60	9.20
Tariffa notturna (cts/kWh)	1.30	6.40
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00
Supplemento per misura in bassa tensione (cts/kWh)	0.20	0.40

##### 2.2 Prezzo dell'energia

###### Energia attiva

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	4.30	12.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.30	9.00

##### 2.3 Contributi di legge

L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali o federali vigenti.

#### 3. Misurazione

- riduttori di corrente
- 1 contatore di energia attiva, reattiva con indicatore e totalizzatore della punta di carico
- 1 ricevitore per il comando a distanza



Su richiesta del cliente, la messa a disposizione di letture giornaliere (curve di carico con intervallo d'integrazione di 15 min) verrà valutata e fatturata individualmente a seconda del tipo di impianto.

#### **4. Fatturazione**

12 bollette mensili.

#### **5. Osservazioni**

La tariffa notturna (dalle 22:00 alle 06:00) viene applicata se il consumo annuale notturno in kWh è almeno il 25% di quello totale. Questa è comunque garantita ai clienti che ne beneficiano al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2010 la tariffa notturna verrà applicata a tutti i clienti GC MT.

L'abbonamento mensile viene fatturato anche se l'utente sospende l'attività durante uno o più mesi all'anno.